

LA SANTA SEDE E LA LIBERTÀ RELIGIOSA
INTERVENTI PRESSO LA COMMISSIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO
DELL'ONU (1983 1993)¹

Luis Navarro

Sommario: **1.** Introduzione. **2.** Quadro degli interventi della Santa Sede. **3.** Analisi degli interventi: *a)* Premessa. *b)* Dottrina sulla libertà religiosa: fondamento del diritto di libertà religiosa; libertà religiosa, libertà di pensiero e libertà di coscienza; contenuto del diritto di libertà religiosa. *c)* Valutazione e prospettive dei lavori della Commissione dei Diritti dell'uomo in favore della libertà religiosa.

1. Introduzione.

Fra gli aspetti più interessanti delle relazioni fra la Chiesa e la comunità politica vi è quello della presenza della Santa Sede nei rapporti internazionali. La nascita delle attuali organizzazioni internazionali, a livello universale e regionale, ha comportato profonde modifiche in tali rapporti: col passare degli anni è mutata la posizione degli Stati, si è creato un clima di progressiva solidarietà che ha favorito un nuovo diritto sopranazionale che incide sul diritto interno degli Stati. In questo ambito occupa un posto di rilievo l'attività, anche normativa, in favore dei diritti umani, promossa da organismi dipendenti da alcune delle menzionate organizzazioni internazionali, in conformità ai principi che le ispirano e reggono.

L'importanza e il significato delle organizzazioni internazionali non è sfuggita all'attenzione della Chiesa: la sua presenza istituzionale o attraverso le organizzazioni non governamentali cattoliche è un fenomeno in costante crescita in questa seconda metà del secolo². Il settore in cui la Chiesa ha ritenuto la sua pre-

¹Publicato su *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), p. 721-739. Testo della comunicazione presentata al VIII Congresso Internazionale di Diritto canonico organizzato dalla *Consociatio Internationalis Iuris Canonici Studio Promovendo*, celebrato a Lublino, Polonia settembre 1993.

²In parallelo a tale realtà si assiste ad un progressivo interessamento della dottrina. Cfr. M. MERLE-C. DE MONTCLOS, *L'Église Catholique et les relations internationales*, Paris, 1988; S.

senza più necessaria e utile è stato proprio quello riguardante i diritti umani. Di fatto la Santa Sede ha cercato di farsi presente in conferenze, riunioni, seminari, organi internazionali dove si trattano questi diritti, dove si preparano documenti normativi, dove infine si lavora per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo.

In queste pagine intendo esaminare un ambito concreto della presenza della Chiesa negli organismi internazionali: gli interventi più recenti degli osservatori della Santa Sede presso la Commissione dei Diritti dell'uomo dell'ONU (CDU) riguardanti il diritto di libertà religiosa³. Si tratta di un diritto sul quale si sono ripetutamente soffermate sia la CDU sia la Santa Sede. Da questo esame si evince la posizione dottrinale della Chiesa cattolica di fronte a questo diritto umano e il suo contributo all'approfondimento e alla vigenza del suddetto diritto.

2. Quadro degli interventi della Santa Sede.

L'azione della Santa Sede in questa materia si inserisce nel quadro generale dell'attività della CDU in favore del diritto di libertà religiosa. Dal momento in cui è stata approvata dall'Assemblea generale dell'ONU la *Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione* (D81)⁴, tale attività si è centrata soprattutto nell'applicazione

FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Milano, 1988; e AA.VV., *Le Saint-Siège dans les relations internationales. Actes du colloque organisé, les 29 et 30 janvier 1988, à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence par le Département des sciences juridiques et morales de l'Institut Portalis*, a cura di J.B. D'ONORIO, Paris, 1989.

³Rimangono fuori da questa ricerca sia gli interventi degli osservatori della Santa Sede in materie diverse sia gli altri interventi presso altri organi della Nazione Unite e presso le altre organizzazioni internazionali. Non sarà nemmeno preso in considerazione l'apporto delle organizzazioni cattoliche internazionali che agiscono presso gli organismi internazionali. Per uno studio più generale dell'attività svolta dalla Santa Sede presso l'ONU, cfr. J. MULLOR, *Le Saint-Siège, l'ONU et la liberté religieuse*, in AA.VV., *La liberté religieuse dans le monde. Analyse doctrinale et politique*, a cura di J.B. D'ONORIO, Campin (Belgique), 1991, p. 83-114.

⁴Fu approvata il 25 dicembre 1981. Il testo si trova pubblicato in *Codice di Diritto ecclesiastico*, a cura di R. BOTTA, Milano 1990, p. 39-42. Sui limiti della D81 messi in evidenza dalla Santa Se-

di questo documento⁵. Come si sa, la natura di una dichiarazione è diversa da quella di un patto o convenzione: il suo valore morale è molto elevato, non così il suo valore giuridico. Tale realtà ha spinto la CDU ad intraprendere un insieme di attività tendenti alla diffusione della conoscenza e all'applicazione della D81. Forse la più significativa fra esse⁶ è stata la nomina di un Relatore speciale, Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro, il cui compito fondamentale è stato quello di presentare ogni anno un rapporto sull'applicazione della Dichiarazione⁷, compito portato a termine regolarmente. La CDU ha esaminato tali rapporti nelle sue sessioni ed ha rinnovato diverse volte il mandato del Relatore speciale⁸. Nel periodo compreso

de, cfr. J. MULLOR, *Le Saint-Siège, l'ONU et la liberté religieuse*, cit., p. 91-94.

⁵Prima del 1981, la CDU ha dedicato numerosi sforzi all'elaborazione di tale Dichiarazione e di un progetto di convenzione sulla stessa materia. Su questi aspetti, cfr. A. BUGAN, *La comunità internazionale e la libertà religiosa*, Roma, 1965; J. CORRIENTE DE CÓRDOBA, *El proyecto de Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia*, in «Ius Canonicum» 12 (1972), p. 121-148; M. LALIGANT, *Le projet de convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse*, in AA.VV., *La protection internationale des droits de l'homme*, Bruxelles, 1977, p. 105-136; P. MONNI, *ONU quale libertà? Trent'anni di dibattito sulla libertà religiosa*, Roma, 1979; L. NAVARRO, *Proyectos de Declaración y de Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia*, in «Ius Canonicum» 21 (1981), p. 809-888; N. LERNER, *Toward a draft Declaration against religious intolerance and discrimination*, in «Israel Yearbook of Human Rights» 1981, p. 82 ss; e L. BRESSAN, *Libertà religiosa nel diritto internazionale*, Padova, 1989, p. 19-208.

⁶Fra le altre iniziative è da segnalare il *Seminar on the encouragement of understanding, tolerance and respect in matters relating to freedom of religion or belief*, organizzato dal Centro per i Diritti umani delle Nazioni Unite, tenutosi a Ginevra (3-14.12.1984) (ST/HR/SER.A/16). La Santa Sede, che era stata invitata a parteciparvi, ha preparato un documento di lavoro e ha inviato un esperto, in qualità di osservatore. Nei riferimenti ai documenti dell'ONU farò uso del sistema ufficiale di sigle e numeri adoperato da questa organizzazione.

⁷E/CN.4/1987/35; E/CN.4/1988/45; E/CN.4/1989/44; E/CN.4/1990/46; E/CN.4/1991/56; E/CN.4/1992/52; e E/CN.4/1993/62.

⁸Cfr. le seguenti risoluzioni della CDU: 1986/20, del 10 marzo 1986, in E/CN.4/1986/65, p. 55-56; 1987/15, del 4 marzo 1987, in E/CN.4/1987/60, p. 58-61; 1988/55, del 8 marzo 1988, in E/CN.4/1988/88, p. 122-125; 1989/44, del 6 marzo 1989, in E/CN.4/1989/86, p. 113-116; 1990/27, del 2 marzo 1990, in E/CN.4/1990/94, p. 77-80; 1991/48, del 5 marzo 1991, in E/CN.4/1991/91, p. 113-116; e 1992/17, del 21 febbraio 1992, in E/CN.4/1992/84, p. 55-58. Le prime quattro risoluzioni sono state pubblicate anche in *Codice di diritto ecclesiastico*, cit., p. 45-55. Sull'attività della CDU in questo periodo, cfr. in dottrina, F. MARGIOTTA BROGLIO, *Liberté reli-*

fra il 1983 e il 1993 la Santa Sede in tutte le sessioni tenutesi ha fatto sentire la sua voce per mezzo del suo osservatore⁹, eccetto in quella del 1989 in cui è intervenuto il Card. Casaroli, Segretario di Stato, in qualità di invitato della CDU¹⁰.

Benché a prima vista possa sembrare che la partecipazione della Santa Sede tramite un osservatore riduca il valore e l'efficacia degli interventi -che sarebbe senz'altro maggiore se la Santa Sede agisse in qualità di membro della CDU (avrebbe il diritto di voto e gli altri diritti e obblighi connessi alla condizione di membro)-, tuttavia occorre sottolineare che questa modalità di presenza (che dipende dallo statuto della Santa Sede presso l'ONU) possiede alcuni vantaggi. In primo luogo lo *status* di osservatore non comporta una mera posizione passiva presso le Nazioni Unite: tale condizione consente l'accesso ai diversi organi e Conferenze delle Nazioni Unite, agli organismi sussidiari ed ai documenti dell'Organizzazione; ad essa ineriscono, anche, alcuni diritti sostanziali come quello di emettere dichiarazioni, formulare repliche, avanzare proposte, far distri-

gieuse et relations entre États et Églises. L'action de l'organisation des Nations Unies pour l'élimination des toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, in *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía*, Madrid, 1989, p. 183-195; e L. NAVARRO, *Dos recientes documentos de la Naciones Unidas sobre la tutela de la libertad religiosa. Hacia una convención internacional sobre libertad religiosa*, in *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado*, cit., p. 197-209.

⁹Gli interventi sono i seguenti: nella 39^a Sessione della CDU, Mons. Rovida, 7 marzo 1983 (E/CN.4/1983/SR.50, p. 10-11); nella 40^a Sessione della CDU, Mons. Rovida, 15 marzo 1984 («La documentation catholique» [DC], n° 1873 [1984] p. 472-474); nella 41^a Sessione della CDU, Mons. Bertello, 13 marzo 1985 (DC, n° 1895 [1985] p. 488-490); nella 42^a Sessione della CDU, Mons. Mullor, 24 febbraio 1986 (E/CN.4/1986/SR.18, p. 3-4); nella 43^a Sessione della CDU, Mons. Mullor, 17 febbraio 1987 (E/CN.4/1987/SR.24, p. 3-5); nella 44^a Sessione della CDU, Mons. Mullor, 19 febbraio 1988 (DC, n° 1959 [1988], p. 349-351); nella 46^a Sessione della CDU, Mons. Mullor, 13 febbraio 1990 (DC, n° 2003 [1990], p. 348-349); nella 47^a Sessione della CDU, Mons. Mullor, 28 febbraio 1991, («L'Osservatore Romano», ed. francese, n° 17 [1991], p. 9); nella 48^a Sessione della CDU, Mons. Pierre, 7 febbraio 1992 (E/CN.4/1992/SR.19, p. 3); e nella 49^a Sessione della CDU, Mons. Tabet, 16 febbraio 1993 («L'Osservatore Romano», 26 febbraio 1993, p. 2). D'ora in poi questi interventi verranno citati nel modo seguente: autore dell'intervento, con indicazione dell'anno e della pagina.

¹⁰Intervento del 20 febbraio 1989, nella 45^a Sessione della CDU, in DC, n° 1981 (1989), p. 326-328.

buire documenti, ecc. Nella pratica, l'osservatore ha la possibilità di avere accesso a quei luoghi d'incontri informali in cui i processi decisionali trovano sempre più il loro principale momento di attuazione, prima della formalizzazione del voto¹¹. Inoltre, il fatto di non essere membro permette alla Santa Sede di agire con più libertà, senza essere condizionata da schieramenti politici. In questo modo essa può svolgere un ruolo di primo ordine nella protezione e promozione dei diritti dell'uomo: è la voce di "un esperto" in umanità, il cui interesse è l'uomo; in tante occasioni è portavoce di milioni di persone che non sono in grado di far sentire le loro denunce; contribuisce a dare un tono più umano ai dibattiti della CDU e a superare i conflitti interni. La sua presenza costituisce dunque un valido contributo alla creazione di un nuovo diritto internazionale.

Lo studio dei citati interventi della Santa Sede in materia di libertà religiosa illustrerà quanto abbiamo appena detto: vedremo come essa contribuisce al rispetto di tale diritto, apre delle nuove prospettive in questo campo, sapendo anche avanzare proposte aderenti alla realtà della società internazionale.

3. Analisi degli interventi.

a) Premessa.

Prima di studiare i contenuti più salienti degli interventi degli osservatori della Santa Sede è da sottolineare, in primo luogo, che tutti poggiano sul Magistero della Chiesa in materia di libertà religiosa. Ne è prova il fatto che sia la Dichiarazione *Dignitatis Humanae* del Concilio Vaticano II¹², sia alcuni discorsi, messaggi e lettere di Giovanni Paolo II in materia vengono spesso citati e a volte anche ri-

¹¹Cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, cit., p. 127-128.

¹²Cfr. Mullor, 1990, p. 349; e idem, 1991, p. 9.

portati in alcuni dei suoi brani¹³. Tali interventi sono dunque occasioni privilegiate di diffusione della dottrina della Chiesa sull'uomo. Inoltre, questi interventi, pur

¹³I discorsi citati sono i seguenti (gli autori dei rispettivi interventi vengono indicati fra parentesi): GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Generale dell'ONU*, 2.10.1979, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 2,2 (1979), p. 532-537 (Rovida, 1984, p. 473 e 474; e Casaroli, 1989, p. 328); *discorsi ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 15.1.1983, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 6,1 (1983), p. 119-132 (Rovida, 1983, p. 11), e 12.1.1985 in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 8,1 (1985), p. 53-67 (Bertello, 1985, p. 489); *discorso nell'udienza al Pontificio Consiglio per la cultura*, 16.1.84, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 7,1 (1984), p. 102-106 (Rovida, 1984, p. 474); *allocuzione ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Commissione «Iustitia et Pax»*, 30.11.84, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 7,2 (1984), p. 1333-1338 (Bertello, 1985, p. 488); *discorso in occasione della presentazione delle lettere credenziali del nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di Germania*, 27.8.1984, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 7,2 (1984), p. 252-255 (Bertello, 1985, p. 488); *allocuzione ai partecipanti al 5° colloquio internazionale di studi giuridici promosso dalla Pontificia Università Lateranense in occasione del 20° anniversario dell'enciclica «Pacem in terris»*, 10.3.1984, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 7,1 (1984), p. 654-658 (Bertello, 1985, p. 489); *allocuzione agli esponenti delle religioni non cristiane*, 5.2.1986, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 9,1 (1986), p. 319-324 (Mullor, 1986, p. 3); *discorso al presidente del Soviet supremo dell'URSS, Michael Gorbachiov*, 1.12.1989, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 12,2 (1989), p. 1409-1413 (Mullor, 1990, p. 348-349); *allocuzione alla delegazione della comunità musulmana nell'incontro di Assisi*, 10.1.1993, in *L'Osservatore Romano*, 11-12.1.1993, p. 9 (Tabet, 1993, p. 2); *discorso al presidente della Repubblica del Sudan*, 10.2.1993, in *DC*, n° 2068 (1993), p. 274-275 (Tabet, 1993, p. 2).

I messaggi a cui si fa riferimento sono: *Messaggio del 2.10.1978 in occasione del 30° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 1,1 (1978), p. 255-256 (Mullor, 1986, p. 3); *Messaggio dell'8.12.1987, per la giornata mondiale della Pace del 1988*, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 10,3 (1987), p. 1331-1341 (Mullor, 1988, p. 349-351, e Casaroli, 1989, p. 328); e *Messaggio dell'8.12.1990, per la giornata mondiale della*

avendo una certa autonomia, fanno parte dell'azione generale svolta dalla Santa Sede in favore del diritto di libertà religiosa presso gli organismi internazionali. Dato che in epoca recente si è assistito ad interessanti sviluppi nel riconoscimento e nella protezione del diritto di libertà religiosa nell'ambito europeo, tramite le riunioni di verifica della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nelle quali la delegazione della Santa Sede ha avuto un ruolo di spicco¹⁴, in alcuni degli interventi presso la CDU si fa riferimento sia ai discorsi della delegazione della Santa Sede presso la CSCE sia ai progressi avvenuti nella protezione di questo diritto¹⁵.

Al fine di esporre gli aspetti più salienti degli interventi degli osservatori della Santa Sede l'analisi sarà distinta in due parti: la prima tratterà della dottrina sul diritto di libertà religiosa (il suo fondamento, il suo rapporto con la libertà di pen-

Pace del 1991, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 13,2 (1990), p. 1558-1570 (Mullor, 1991, p. 9). Questi due messaggi sono stati distribuiti dalla delegazione della Santa Sede ai membri della CDU nelle sessioni del 1988 e del 1991 (cfr. Mullor, 1988, p. 349 e Mullor, 1991, p. 9).

In fine, si fa anche riferimento alla Lettera di Giovanni Paolo II, del 1.9.1980, con cui invia un documento sulla libertà religiosa ai capi di Stato dei Paesi firmatari dell'Atto finale di Helsinki, in «Il Regno documenti», 1981, p. 70-72 (Rovida, 1983, p. 11). Per il Magistero più recente dei Romani Pontefici sulla libertà religiosa, si può consultare l'utile raccolta di G. FILIBECK, *Les droits de l'homme dans l'enseignement de l'Église: de Jean XXIII à Jean-Paul II*, Cité du Vatican, 1992, p. 325-357.

¹⁴Cfr. V. BUONOMO, *La Santa Sede e la difesa della libertà religiosa nella C.S.C.E da Helsinki a Madrid*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984)*, Roma, 1985, p. 721-729; e A. CARRASCOSA, *La Santa Sede y la Conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa (Helsinki-Ginebra-Helsinki)*, Roma, 1990, pp. 88-94, 148-156, 163, 165-166, 207-214. Fra i contributi più significativi della Santa Sede in queste riunioni della CSCE vi sono: il documento inviato da Giovanni Paolo II prima dell'apertura della riunione di Madrid, e distribuito ai membri della CDU nella Sessione del 1983 (cfr. Rovida 1983, p. 11), gli interventi nella terza riunione della CSCE a Vienna (4 novembre 1986-19 gennaio 1989): Mons. Silvestrini, 4 novembre 1986 (in DC, n° 1930 [1986] p. 1165-1168), Mons. Backis, 30 gennaio 1987 (in DC, n° 1935 [1987] p. 253-254), Mons. Backis, 26 febbraio 1988 (in DC, n° 1960 [1988], p. 397-398), e del Card. Sodano, 19 gennaio 1989 (in DC, n° 1980 [1989], p. 295-297). Più recentemente, nella quarta riunione di Helsinki (iniziata nel 1992 e tuttora in corso) Mons. Tauran, 25 marzo 1992 (in DC, n° 2049 [1992], p. 413-414), ha trattato anche sulla libertà religiosa.

¹⁵Cfr. Casaroli, 1989, p. 328 e Mullor, 1990, p. 348.

siero e di coscienza, e il suo contenuto); nella seconda parte ci occuperemo della valutazione data da questi interventi ai lavori della CDU e delle prospettive per i lavori futuri.

b) Dottrina sulla libertà religiosa.

1. Fondamento del diritto di libertà religiosa.

Una costante dei discorsi degli osservatori della Santa Sede è quella di evidenziare con molta chiarezza che il fondamento di tutti i diritti dell'uomo è la dignità della persona umana¹⁶. Il ruolo degli ordinamenti giuridici è, quindi, quello di riconoscerli, tutelarli e promuoverli. Tale dottrina non si discosta dall'interpretazione giusnaturalista di cui possono essere oggetto i testi internazionali sui diritti umani. In essi, infatti, benché sia assente la preoccupazione per la fondamentazione dei citati diritti, si ammette, con più o meno rigore, che essi sono previ al riconoscimento da parte dello Stato. Perciò si può legittimamente intendere che i diritti umani sono espressioni delle esigenze di giustizia provenienti dalla dignità della persona umana, e dunque sono radicati nella natura umana¹⁷. Nei citati interventi della Santa Sede si aggiunge, però, una precisazione non priva di rilevanza: l'uomo è un essere creato da Dio, e perciò la sua dignità proviene anche da Dio¹⁸.

Tale contesto contribuisce decisamente a conferire un ruolo preminente al diritto di libertà religiosa: adoperando parole di Giovanni Paolo II -che sono state ripetute davanti ai membri della CDU-, «la libertà religiosa è pietra angolare

¹⁶Cfr. Rovida, 1983, p. 10; e Bertello, 1985, p. 489

¹⁷Cfr. P. LOMBARDÍA-J. FORNÉS, *El Derecho Eclesiástico*, in AA.VV., *Derecho Eclesiástico del Estado español*, 3ª ed., Pamplona, 1993, p. 72-74, e J. HERVADA-J.M. ZUMAQUERO, *Textos internacionales de derechos humanos*, I, 2ª ed., Pamplona, 1992, p. 17.

¹⁸«Man was the only thinking being and the only one that pondered on his own origin and on the Creator: God». Mullor, 1987, p. 3.

dell'edificio dei diritti umani»¹⁹; «è il diritto più fondamentale»²⁰. Perciò, il suo rispetto è termometro del rispetto degli altri diritti dell'uomo²¹. Si tratta infatti del diritto più intimo dell'uomo, quello che manifesta la sua trascendenza in quanto essere spirituale, dotato di intelletto e di volontà, e la sua capacità di raggiungere Dio²². Tale diritto consente lo sviluppo del rapporto fra Dio e l'uomo: fa riferimento diretto a quello più sacro insito nell'uomo. Tale rapporto esiste da sempre: la religione è una costante della storia dell'uomo, è presente in tutte le civiltà, è previa all'esistenza di una società organizzata, ed è legata al mistero della coscienza dell'uomo e alla sua capacità di distinguere il bene e il male, l'amore e l'egoismo²³. Come afferma Giovanni Paolo II, «la libertà religiosa, in quanto attinge la sfera più intima dello spirito, si rivela punto di riferimento e, in certo modo, diviene misura degli altri diritti fondamentali»²⁴.

2. Libertà religiosa, libertà di pensiero e libertà di coscienza.

In quanto diritto, la libertà religiosa si concretizza primariamente nella tolleranza e nel rispetto delle decisioni personali in materia religiosa, consentendo alla persona umana di agire in questa sfera secondo i dettati della sua coscienza, sia in pubblico sia in privato, entro i giusti limiti inerenti a tale diritto²⁵. Poiché tali

¹⁹GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1988*, cit., p. 1331. Citato da Casaroli, 1989, p. 328.

²⁰«Questo (diritto) è il più fondamentale, perché la dignità di ogni persona ha la sua prima fonte nel suo rapporto essenziale con Dio creatore e padre, alla cui immagine e somiglianza è stata creata, perché dotata di intelligenza e di libertà». GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai partecipanti al 5° colloquio internazionale di studi giuridici*, cit., p. 656, citato da Bertello, 1985, p. 489.

²¹Cfr. Tabet, 1993, p. 2.

²²Cfr. Casaroli, 1989, p. 327; e Bertello, 1985, p. 488.

²³Cfr. Mullor, 1987, p. 3.

²⁴GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1988*, cit., p. 1334, citato da Mullor, 1988, p. 351.

²⁵Fra questi limiti occupa un posto preminente il giusto ordine pubblico, le cui norme devono essere conformi all'ordine morale oggettivo. Sui limiti del diritto di libertà religiosa, cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis Humanae*, n. 2, in fine; n. 3 e; n. 4 b; e *passim*, n. 7 c; e CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2109, Città del Vaticano, 1992.

decisioni appartengono all'ambito più sensibile dell'autonomia della persona, dovranno essere rispettate da tutti. Perciò tale diritto comporta l'immunità da qualunque tipo di coercizione che possa interferire nell'atto di cercare la verità e di aderirvi²⁶. Questa esigenza del diritto alla libertà religiosa e il fatto che esso faccia riferimento all'ambito spirituale della persona, avvicina tale diritto alle libertà di pensiero e di coscienza²⁷. Sottolineando tale rapporto, Casaroli ha segnalato che la libertà religiosa è un *aspetto specifico* della libertà fondamentale di pensare ed agire secondo la propria coscienza²⁸, e Mullor ha dimostrato come sia fondata storicamente la connessione fra le violazioni della libertà religiosa e della libertà di pensiero, al punto che coloro che ritenevano che l'uomo non può pregare dicevano anche che l'uomo non può pensare²⁹. La libertà di coscienza si fa presente nella ricerca di Dio e nell'atto di fede. L'uomo, infatti, è tenuto a seguire fedelmente la sua coscienza in ogni sua attività, per arrivare a Dio, suo fine; e l'esercizio della religione consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i

²⁶Tale libertà non comporta un relativismo religioso ed è ben diversa dall'indifferentismo religioso. Come afferma Giovanni Paolo II: «Certes, ceux qui croient dans le vrai Dieu, par respect pour la Verité à laquelle ils adhèrent de toute leur foi, ne peuvent admettre l'équivalence de toutes les fois religieuses, et encore moins tomber dans l'indifférence religieuse; ils désirent même, normalement, que tous accèdent à la Verité qu'ils connaissent, et ils s'y emploient par un témoignage qui respecte la liberté de l'adhésion, car il y va de la dignité de l'homme de s'ouvrir à la foi religieuse par un hommage libre de la raison et du coeur, avec la grâce, selon ce que découvre et prescrit la conscience bien formée. Ils peuvent donc en même temps -et ils doivent- respecter la dignité des autres personnes, qui ne sauraient être empêchées d'agir selon leur conscience, surtout en matière religieuse». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al corpo diplomatico*, 12.1.1985, cit., p. 60.

²⁷Una manifestazione di questo rapporto è la costante presentazione unitaria delle tre libertà nei testi internazionali dedicati ai diritti umani. Cfr. art. 18 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo* (DUDU), art. 18 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, art. 1 della D81, ecc. Comunque è altamente significativo che nell'enunciare in tali documenti i contenuti di tali libertà, quasi tutti sono propri ed esclusivi della libertà religiosa.

²⁸«... un aspect spécifique de la liberté fondamentale de penser et d'agir selon sa conscience». Casaroli, 1989, p. 328.

²⁹Cfr. Mullor, 1987, p. 4 e 5.

quali l'uomo si mette in relazione direttamente con Dio³⁰. Perciò soltanto tale libertà può garantire adeguatamente l'obbligo morale di cercare la verità su Dio ed abbracciarla con sincerità. La fede è autentica se viene assunta con piena libertà; anzi lì dove c'è coercizione la fede si diluisce in ignoranza, ipocrisia, fanatismo o superstizione³¹. Comunque, la libertà religiosa ha una sua specificità che la distingue dalla libertà di coscienza e di pensiero: essa fa riferimento alla fede e alla sua pratica, ha come oggetto la libertà nell'atto di fede e la libertà di culto o di pratica religiosa³². Si tratta di un diritto specifico, con delle conseguenze altrettanto specifiche: il culto privato e pubblico, le pratiche religiose, che comprendono la promozione di centri religiosi, di associazioni confessionali, centri di formazione d'indole esclusivamente religiosa. È, dunque, una libertà culturale, non culturale. Tale realtà determina le manifestazioni di questo diritto di libertà: include la possibilità giuridicamente ed efficacemente tutelata di spiegarsi in realizzazioni sociali tipicamente religiose. Consente dunque la creazione di gruppi sociali con fini specificamente religiosi.

Tale consapevolezza della tipicità della libertà religiosa si riflette negli interventi degli osservatori della Santa Sede: da una parte, essi soltanto fanno dei riferimenti indiretti alla libertà di coscienza; dall'altra, evidenziano, come avremo occasione di vedere, la dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa, il carat-

³⁰Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis Humanae*, n. 3 b.

³¹Cfr. Mullor, 1991, p. 9.

³²In merito ritengo illuminanti le precisazioni fatte da Viladrich e Ferrer. In breve sintesi, questi autori fanno notare che le tre libertà hanno una radice comune e oggetti diversi: la verità (e la cultura che ne deriva) è l'oggetto della libertà di pensiero; il bene è quello della libertà di coscienza; e la libertà nell'atto di fede e la libertà di culto è il duplice oggetto della libertà religiosa. La distinzione di queste libertà permette di vedere le connessioni che intercorrono fra le citate libertà e la loro autonomia. Da ciò si desume che l'ateismo nella sua dimensione comunitaria o militante non è oggetto del diritto di libertà religiosa. Cfr. P.J. VILADRICH-J. FERRER, *Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español*, in AA.VV., *Derecho Eclesiástico del Estado español*, cit., p. 186-190 e *passim* 210-216.

tere specifico della religione e il suo contributo alla società, e chiedono agli Stati e alla comunità internazionale un approccio positivo alla religione.

3. Contenuto del diritto di libertà religiosa.

Come si sa, il diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione individuale e collettiva, comprende un insieme di libertà e di diritti. Come è stato rilevato dalla dottrina, nei primi documenti delle Nazioni Unite dedicati ai diritti umani, si è affermata con più enfasi la dimensione individuale³³, trascurandone invece quella collettiva, la quale rimaneva implicitamente riconosciuta e poco concretizzata³⁴. La D81 costituisce un decisivo passo verso una maggiore apertura al riconoscimento e alla tutela delle manifestazioni collettive di tale diritto³⁵.

³³Art. 18 della DUDU:

«Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». (in *Codice di Diritto ecclesiastico*, cit., p. 58).

Art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici:

«Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica e degli altrui diritti e libertà fondamentali.

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni». (in *Codice di Diritto ecclesiastico*, cit., p. 71).

³⁴Cfr. P. LOMBARDÍA, *Síntesis histórica*, in AA.VV., *Derecho Eclesiástico del Estado español*, Pamplona, 1980, p. 101.

³⁵Art. 6:

Date la finalità e l'oggetto delle sessioni della CDU, gli interventi degli osservatori della Santa Sede si soffermano spesso in modo indiretto sul contenuto della libertà religiosa: nell'enumerare le violazioni del diritto di libertà religiosa si fa riferimento agli aspetti individuali e collettivi di questo diritto riconosciuti nella D81 (libertà dell'atto di fede, immunità di coercizione, non discriminazione per motivi religiosi, libertà di culto, ecc.)³⁶. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che sono

«Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:

a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;

b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;

c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;

d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ce sujets;

e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;

f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;

g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;

i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion et de conviction aux niveaux national et international».

³⁶Fra le manifestazioni di discriminazione per motivi religiosi denunciate ripetutamente in questi interventi vi sono le seguenti: i credenti sono dei cittadini di seconda categoria, il loro progresso sociale è impedito, trovano ostacoli per accedere a cariche di responsabilità sociale, o agli studi superiori, vengono espulsi dai loro Paesi, incarcerati, sono rinchiusi in campi di concentramento, sottoposti a tortura o addirittura sono uccisi. Nell'ambito familiare vengono privati della possibilità di educare i propri figli o viene imposto a questi un insegnamento ateo o amorale mediante programmi scolastici. Altri comportamenti contrari al diritto di libertà religiosa sono le leggi repressive e discriminatorie che impediscono l'esercizio del culto di una religione, la persecuzione aperta, l'impedimento ai ministri di culto dell'esercizio del loro ministero, la fissazione di un *numerus clausus* e del requisito di autorizzazione governativa per accedere ai centri di formazione delle confessioni religiose, la discriminazione delle comunità religiose e la loro riduzione alla clandestini-

messi in evidenza in modo diretto: così nell'ultimo intervento³⁷ si sottolinea l'importanza di un diritto della persona che, esplicitamente enunciato dalla DUDU, è rimasto implicito nell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella D81: il diritto a cambiare liberamente religione o convinzione³⁸. La libertà religiosa non si manifesta unicamente nel caso della conversione di una persona senza fede, ma anche nell'ipotesi dell'abbandono di una fede religiosa per passare ad un'altra religione. Questo aspetto concreto viene violato qualora la conversione implichi una perdita dei diritti civili, sociali, politici, ecc.³⁹

Più costanti in questi interventi sono i riferimenti alla dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa. Non si tratta soltanto del diritto del singolo di agire insieme ad altri in materia di fede, né della somma dei diritti dei singoli appartenenti ad una religione, ma piuttosto di diritti il cui titolare è proprio la comunità o gruppo religioso. Sulla base dell'operato della Santa Sede nelle riunioni della CSCE⁴⁰ e dei documenti ivi elaborati, gli osservatori hanno messo di rilievo alcuni

tà, ecc. Cfr. Rovida, 1984, p. 473; Bertello, 1985, p. 489; Mullor, 1986, p. 3; idem, 1987, p. 5; idem, 1988, p. 350; idem, 1990, p. 349; idem, 1991, p. 9; e Tabet, 1993, p. 2.

³⁷Cfr. Tabet, 1993, p. 2.

³⁸Cfr. art. 18 DUDU.

³⁹La Santa Sede ricorda questo contenuto specifico del diritto di libertà religiosa perché si tratta di un aspetto che non è riconosciuto dagli Stati di ispirazione islamica: la conversione di un musulmano ad una altra religione ha gravi ripercussioni sullo stato civile della persona. Nella redazione e nell'approvazione dell'art. 18 della DUDU ci furono opposizioni, astensioni e riserve da parte di alcuni Paesi musulmani (cfr. A. VERDOOT, *Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme*, Louvain Paris, s.d., p. 181-182). Sul modo di intendere la libertà religiosa nel pensiero islamico, cfr. SABANEH, E.S.M., *Les droits de l'homme et l'Islam*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, cit., p. 701-714. Per la situazione nei paesi islamici, cfr. nello stesso volume appena citato i contributi di ROSSI, G.L., *La libertà religiosa nei Paesi dell'Africa islamica*, p. 647-649; e di M. BORRMANS, *Communautés chrétiennes en Pays d'Islam*, p. 651-656

⁴⁰Cfr. il documento inviato da Giovanni Paolo II prima dell'apertura della riunione di Madrid. Nel suo contenuto è da rilevare uno stretto collegamento con il *working paper* (HR/GENEVA/1984/WP.4) presentato dalla Santa Sede al Seminario internazionale di Ginevra (3-14.12.1984). Cfr. J. MULLOR, *Le Saint-Siège, l'ONU et la liberté religieuse*, cit., p. 95-97.

diritti delle comunità religiose⁴¹, adoperando formulazioni in parte diverse e più esplicite di quelle dell'art. 6 della D81. Nel suo intervento il Card. Casaroli ricordava l'impegno assunto da 35 paesi nella conferenza di Vienna, di prendere misure adeguate per la garanzia di alcuni diritti⁴². In paragone con quanto stabilito nell'art. 6 della D81, è da rilevare che il documento conclusivo della riunione di Vienna riconosce esplicitamente più diritti alle comunità religiose e lo fa con maggiore precisione: si dice, infatti, che hanno il diritto ad organizzarsi e a regolarsi secondo la propria struttura gerarchica ed istituzionale, il diritto di eleggere, nominare, e sostituire il loro personale, in conformità con le loro necessità e norme, il diritto di stabilire e gestire luoghi di culto di libero accesso, il diritto di acquisire, produrre ed avere libri e materiale religioso, ecc. Inoltre si prevede che le comunità possano stabilire degli accordi con lo Stato⁴³. Si riconosce dunque che

⁴¹«(La religion) ne peut être réduite seulement à la simple tolérance de l'exercice d'un droit inhérent à la conscience individuelle de la personne. Elle est en même temps la garantie active d'un droit qui a aussi une dimension communautaire, comprenant, entre autres aspects, la pratique religieuse publique, le pouvoir d'auto-organisation de chaque communauté religieuse selon ses propres structures hiérarchiques, et par conséquent celui de former son propre personnel, le droit de former les consciences, de donner et de recevoir une éducation religieuse, la possibilité pour les croyants et les communautés de maintenir des contacts directs entre eux, tant chez eux qu'à l'étranger. Elle comporte aussi le droit de diffuser sa religion ou sa foi par des moyens licites et moyennant le respect de la liberté (...).» Tabet, 1993, p. 2.

⁴²«Permettez-moi de signaler à votre attention les engagements les plus significatifs que les négociateurs de Vienne ont adoptés et que lient donc trente-cinq pays européens, d'ailleurs également représentés ici: le libre accès aux lieux de culte; le droit des communautés de s'organiser et de s'administrer conformément à leur structure hiérarchique et institutionnelle; le droit d'acquérir, de posséder et d'utiliser le matériel religieux nécessaire à la pratique de la religion; le droit de donner et de recevoir une éducation religieuse; l'accès des communautés de croyants aux médias; la possibilité d'entretenir des contacts directs entre fidèles et communautés, au sein du territoire national comme à l'étranger». Casaroli, 1989, p. 328.

⁴³Art. 16:

«Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

16.1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva u-

guaglianza fra credenti e non credenti;

16.2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

16.3. riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

16.4. rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,

organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,

scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle norme nonché qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,

sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;

16.5. si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fin di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

16.6. rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua a propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

16.7. rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

16.8. consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;

16.9. rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

16.10. consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

16.11. considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa».

Art. 32:

«Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione». *Documento conclusivo della riunione di Vienna* (19 gennaio 1989), in «Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica», 1989/2, p. 523-525.

le comunità religiose sono titolari di posizioni giuridiche attive che riguardano il culto e la religione, posizioni che devono essere rispettate dagli ordinamenti giuridici statuali.

La dimensione collettiva del diritto di cui stiamo trattando si manifesta con delle peculiarità nel caso di minoranze religiose. La Santa Sede ribadisce, sulla scia del Magistero di Giovanni Paolo II⁴⁴, che anche le minoranze hanno un diritto di libertà religiosa, che include fra l'altro il diritto a non essere discriminato o emarginato per motivi religiosi. Lo Stato non può imporre le sue convinzioni religiose alle minoranze mediante mezzi coercitivi o mediante la negazione di alcuni diritti civili e politici. Inoltre sarebbe lesivo del diritto di libertà religiosa sia delle minoranze sia delle persone che una norma propria di una confessione religiosa diventi legge dello Stato, in modo tale che fosse applicabile a tutti i cittadini anche se membri di un'altra religione⁴⁵. Una delle esigenze della libertà religiosa è, infatti, che lo Stato, benché abbia attribuito una speciale posizione giuridica ad una determinata religione, riconosca legalmente e rispetti effettivamente la libertà di tutti i cittadini e di tutti coloro che vi risiedono, anche temporaneamente per motivi di lavoro od altro⁴⁶. La negazione della libertà religiosa alle minoranze da parte di un determinato Stato diventa ancora più grave, qualora tale minoranza sia costituita da stranieri, e ai cittadini di quello Stato appartenenti alla religione maggioritaria venga effettivamente riconosciuta la libertà di culto quando si trovano all'estero, in Paesi in cui loro sono una minoranza. Tale comportamento sarebbe lesivo non soltanto della libertà religiosa, ma anche del principio di recipro-

⁴⁴Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1989*, 8.12.1988, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 11,4, (1988), p. 1792-1793, n. 8; e IDEM, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1991*, cit., p. 1563 e 1566.

⁴⁵Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al corpo diplomatico*, 12.1.1985, cit., n. 3, p. 60, citato da Bertello, 1985, p. 489

⁴⁶Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1991*, cit., p. 1563.

cià, che esige uguaglianza nel trattamento delle persone appartenenti a diversi Stati⁴⁷.

c) Valutazione e prospettive dei lavori della CDU in favore della libertà religiosa.

La posizione della Santa Sede nei confronti del lavoro della CDU è quella di chi valuta positivamente gli sforzi fatti per l'applicazione della D81 e desidera contribuire a tale scopo. In diversi interventi si sottolinea come il dialogo sia utile per creare le condizioni adeguate al rispetto della libertà religiosa⁴⁸. In tale contesto è altamente apprezzato il lavoro svolto dal Relatore Speciale della CDU. È significativo che gli osservatori della Santa Sede abbiano fatto spesso nei loro interventi riferimento ai rapporti presentati da questo Relatore, mettendo in rilievo sia le doti del relatore sia l'utilità del suo lavoro⁴⁹. A ciò ha contribuito decisamente il fatto che il suo compito non è soltanto passivo, ma dinamico: egli ha avuto occasione di trattare con i governi dei Paesi da cui gli pervengono denunce di violazioni di diritti contenuti nella D81, di chiedere spiegazioni, di informarsi personalmente sulla situazione, ha stabilito rapporti con rappresentanti di confessioni religiose, ecc. Tale dialogo ha anche come soggetti gli Stati: in seno alla CDU le delegazioni degli Stati possono interessarsi sul rispetto del diritto di libertà religiosa in altri Stati. Inoltre, la Santa Sede, come il Relatore Speciale, ritiene che la mutua conoscenza fra le diverse religioni favorisca il rispetto di questo diritto.

⁴⁷Cfr. Tabet, 1993, p. 2. La Santa Sede ha fatto notare che nei Paesi a maggioranza cristiana è normale che la pratica religiosa sia garantita agli altri credenti. Perciò è logico che questi cristiani si aspettino che venga loro riconosciuta anche all'estero la reciprocità di questa apertura di spirito. Cfr. Mullor, 1991, p. 9. Tale dottrina era già stata espressa da GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al corpo diplomatico*, 12.1.1985, cit., n. 3, p. 60.

⁴⁸Cfr. Mullor, 1988, p. 350

⁴⁹Cfr. Mullor, 1987, p. 4-5; idem, 1988, p. 350; Casaroli, 1989, p. 328; Mullor, 1990, p. 349; idem, 1991, p. 9; e Tabet, 1993, p. 2.

Perciò ha incoraggiato non solo il dialogo ecumenico ma anche il dialogo con le religioni non cristiane, e gli incontri di preghiera fra diverse religioni⁵⁰.

La Santa Sede sarebbe favorevole al progetto di elaborazione di una Convenzione internazionale sulla materia -dato il suo valore giuridico-, in quanto strumento più adeguato rispetto alla D81 per garantire il diritto di libertà religiosa. Tuttavia, con molto realismo e sulla base dell'esperienza dei lavori svolti dalla CDU in materia di libertà religiosa, la Santa Sede considera che tale compito non è raggiungibile a breve scadenza, e che, anche nel caso in cui tale Convenzione vedesse la luce, potrebbe addirittura non essere rispettata⁵¹. Consapevole dell'urgenza di far cessare le violazioni di questo diritto, considera, inoltre, che, innanzitutto, devono essere applicati gli strumenti internazionali già elaborati e ratificati da parte degli Stati⁵². In questo modo le leggi ordinarie, i regolamenti, e la prassi amministrativa degli Stati dimostrerebbero rispetto verso il diritto di libertà religiosa. In secondo luogo, ritiene ancora molto necessario continuare sulla strada del dialogo fra tutti i soggetti interessati quale mezzo per favorire una più giusta comprensione della religione. In questo dialogo occupa un posto di rilievo

⁵⁰Fra gli esempi di questo dialogo vengono citati gli incontri di Assisi del 27.10.1986 (cfr. Mullor, 1987, p. 5) e del 10.1.1993 (cfr. Tabet, 1993, p. 2). Sul dialogo interreligioso e sulla sua necessità nella società contemporanea cfr. Mullor, 1991, p. 9; e Tabet, 1993, p. 2.

⁵¹Cfr. Mullor, 1987, p. 5; idem, 1988, p. 350.

⁵²«Encore plus que de nouveaux textes, sagement élaborés par des experts, les nombreuses victimes de l'intolérance ont un besoin urgent de voir traduites en réalité les nobles intentions proclamées à San Francisco, New York ou Helsinki, restées souvent, hélas, lettre morte». Mullor, 1987, citato in J. MULLOR, *Le Saint-Siège, l'ONU et la liberté religieuse*, cit., p. 104. Per un elenco degli strumenti internazionali dell'ONU che contengono disposizioni relative al diritto di libertà religiosa, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Liberté religieuse et relations ...*, cit., p. 189, 191-193. Cfr. inoltre, fra i documenti più recenti: *Convention on the rights of the Child*, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 (in dottrina, cfr. G. FILIBECK, *Un regard sur la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) dans l'optique du Saint-Siège*, relazione tenutasi il 18 marzo 1993 a Poitiers, *pro manuscripto*) e *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1992.

quello fra le religioni e i Governi, col fine di elaborare insieme un ordine giuridico che garantisca il rispetto del diritto alla libertà religiosa⁵³.

Inoltre, in vista ad un eventuale elaborazione di una convenzione per la salvaguarda del diritto di cui ci occupiamo in questa comunicazione, la Santa Sede ha suggerito che in essa si adotti un atteggiamento più favorevole nei confronti della religione: tale documento dovrebbe centrarsi prevalentemente non tanto sull'eliminazione dell'intolleranza, quanto, piuttosto, sul riconoscimento e il rispetto della libertà religiosa e sulle sue esigenze particolari⁵⁴. In tale contesto è da rilevare l'insistenza della Santa Sede nell'affermare il ruolo positivo della religione e del diritto di libertà religiosa nella società: i credenti quando viene loro riconosciuta e rispettata la libertà religiosa possono contribuire meglio al bene comune e al progresso della società. Anzi il rispetto per la religione è manifestazione della vera democrazia di una società e contribuisce decisamente alla pace⁵⁵.

Da quanto abbiamo esposto finora si può concludere che l'attività degli osservatori della Santa Sede ha messo in luce alcuni aspetti particolarmente interessanti sotto il profilo giuridico: fra essi si trovano la specificità del diritto di libertà

⁵³Cfr. Rovida, 1984, p. 474; e Tabet, 1993, p. 2. Si ripropone, dunque, la richiesta fatta di Giovanni Paolo II nel suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU e ripresa nel suo messaggio per la giornata mondiale della pace del 1988: «lo stesso rispetto della dignità della persona umana sembra richiedere che, quando sia discusso o stabilito, in vista di leggi nazionali o di convenzioni internazionali, il giusto tenore dell'esercizio della libertà religiosa, siano coinvolte anche le istituzioni che per loro natura servono la vita religiosa». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Generale dell'ONU*, 2.10.1979, cit., p. 538. Cfr. IDEM, *Messaggio per la giornata mondiale della pace del 1988*, cit., p. 1335.

⁵⁴«Ceci dit, je pense qu'au cas où l'on en viendrait à considérer qu'une Convention internationale est souhaitable, il sera plus opportun de la faire porter non pas exclusivement sur l'éradication des manifestations d'intolérance mais -d'une manière plus positive- sur la reconnaissance et le respect de la liberté de religion ainsi que sur ses exigences concrètes». Casaroli, 1989, p. 328.

⁵⁵Cfr. Rovida, 1984, p. 474; Bertello, 1985, p. 490; Mullor, 1986, p. 4; idem, 1987, p. 5; idem, 1988, p. 349; idem, 1991, p. 9; e Tabet, 1993, p. 2.

religiosa (diversa dalla libertà di pensiero e di coscienza), i molteplici contenuti giuridici della sua dimensione comunitaria, e i diritti delle comunità religiose⁵⁶. Se tali approfondimenti saranno tenuti in conto negli strumenti giuridici internazionali e nazionali, essi costituiranno un contributo all'effettivo rispetto del diritto di libertà religiosa di tutti gli uomini e di tutte la comunità religiose.

⁵⁶Gli approfondimenti sui diritti delle comunità religiose potrebbero avviare una riflessione sulla possibilità di una fondamentazione del dualismo Chiesa-Stato nel diritto di libertà religiosa.